



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 09/05/2023 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

**BOLOGNESI MAURO**, Presidente

**NICOLARDI GUIDO**, Relatore

**TOMO GIOVANNI**, Giudice

in data 09/05/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 124/2023 depositato il 11/01/2023

**proposto da**

Marco Gubitosi - GBTMRC68A25F839J

**Difeso da**

Pasquale Luongo 0815522276 - LNGPQL68C16F839A

Angela Lusi 3895817573 - LSUNGL67R69B715K

**ed elettivamente domiciliato presso** pasquale.luongo@odcecnapoli.it

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

**elettivamente domiciliato presso** dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210045903129000 IRPEF-ALTRO 2017

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fatto:

Con ricorso RGR 124/23 GUBITOSI MARCO (avvocato), rappresentato e difeso dai dottori commercialisti Pasquale Luongo e Angela Lusi, si oppone a cartella esattoriale, relativa maggiore IRPEF anno 2017, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art 36bis. DPR 600/73, in seguito al quale l'Amministrazione Finanziaria ha disconosciuto l'importo degli oneri deducibili di cui al Rigo RN3 relativo ai contributi previdenziali volontari versati alla cassa forense di € 24.764,00, nonché ha riscontrato un versamento insufficiente della seconda rata di acconto ai fini IRPEF per Euro 5.328,99.

Il ricorrente rappresenta di essere cittadino italiano residente all'estero (nel Regno Unito) dal 2013, (regolarmente iscritto all'AIRE), in quanto responsabile della filiale londinese dell'associazione professionale italiana LEGANCE AVVOCATI ASSOCIATI, con sede legale in Milano. A tal riguardo osserva che l'unica fonte di reddito del ricorrente è rappresentata dalla partecipazione alla predetta associazione professionale Legance e, pertanto, il reddito 2017 dichiarato in Italia dal ricorrente di € 603.192,00 è stato interamente tassato in Italia.

Eccepisce:

ILLEGITTIMITA' ED INFONDATEZZA DELL'ATTO IMPUGNATO PER ILLEGITTIMO RECUPERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ERRATA DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI D'IMPOSTA VERSATI. Chiede quindi che l'atto impugnato venga annullato, poiché del tutto infondato in diritto e nel merito.

Si costituisce l'ufficio, il quale rappresenta che il ricorrente percepisce redditi dall'associazione professionale con sede in Milano, della quale è socio e che pertanto tali redditi vengono integralmente assoggettati ad imposta in Italia. Fa quindi presente che viene applicata la normativa di cui all'art 24 del TUIR, che dispone che il reddito dei soggetti non residenti debba determinarsi secondo le normali disposizioni del TUIR, salvo il disposto dei commi 2 e 3. In particolare il comma 2 dell'art 24 del TUIR, stabilisce: "dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h),i) e l) del comma 1 dell'art. 10". E ritiene che tale elencazione debba intendersi in senso tassativo, con l'esclusione quindi degli oneri previdenziali, previsti dalla lettera "e", non compresi nella elencazione. In base a tali disposizioni generali quindi dovrebbe ritenersi preclusa al contribuente la possibilità di deduzione degli oneri contributi versati volontariamente alla Cassa forense.

Nel merito, ritiene non provata l'affermazione resa dal ricorrente in ordine all'ammontare delle ritenute (62.000 anziché 56.000)

Chiede che il ricorso venga respinto.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore che aveva provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.

Va osservato nel merito dell'opposizione che, una volta accertato il fatto che il contribuente, pur risiedendo in G.B. e producendo il proprio reddito con lavoro svolto in quel Paese, ha comunque conservato la propria residenza in Italia, continuando a sottoporsi all'imposizione tributaria nel nostro Paese, la norma invocata dall'ufficio non può trovare applicazione, come da quest'ultimo preteso a conforto del proprio operato, poiché riguardante differente condizione.

Ciò, in virtù del disposto dell'art. 24, comma 3-bis, del TUIR, che testualmente recita: *"... nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano che assicurati (paese estero N.D.R.) un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza"*.

Orbene, dalla dichiarazione dei redditi presentata dal ricorrente per l'anno 2017, si desume che egli produceva totalmente il proprio reddito lavorando all'estero, in qualità di componente dell'associazione professionale avente sede italiana.

Cosicché l'unica condizione soggettiva, essenziale ai fini della deducibilità degli oneri contributivi, contemplata dalla norma suddetta, consistente nel raggiungimento *"di almeno il 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza"* appare in fatto pienamente rispettato, poiché non il 75, bensì il 100% del suo reddito scontava l'imposta italiana. Il reddito era, infatti, integralmente frutto della sua attività professionale in G. B., Stato che indubbiamente assicura *un adeguato scambio di informazioni* con l'Italia, ma per conto di una associazione professionale avente sede in Italia ed era integralmente assoggettato all'imposizione italiana. Tale circostanza non è contestata dalla resistente.

Pertanto, anche gli oneri previdenziali, elencati alla lettera "e" dell'art. 10 TUIR dovevano essere ritenuti deducibili, al pari di quelli prodotti da chi vive in Italia e produce il proprio reddito nel nostro Paese.

La quantificazione degli importi contributivi, versati alla Cassa forense italiana dal contribuente, è quella derivante dalla dichiarazione, in assenza di prova contraria, che non è stata fornita dall'Ade.

Va pertanto accolto il ricorso, in virtù di quanto fin qui dedotto e argomentato, ritenendo tuttavia, quanto alla regolazione delle spese, di dover derogare dal generale principio di soccombenza, trattandosi, nella specie, di questione meramente interpretativa delle norme in materia di imposte sul reddito, provvedendo quindi all'integrale compensazione tra le parti degli oneri derivanti dal presente giudizio.

**P.Q.M.**

LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.

Il Relatore

Guido Nicolardi

Il Presidente

Mauro Bolognesi